

Circol@re nr. 08 del 20 febbraio 2023

Contributi ridotti ai dipendenti Lavoro - Novità 2023

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

Riferimenti:

- **Legge 197 del 29/12/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023)**
- **Circolare INPS n. 7 del 24/01/2023**

La circolare INPS n. 7 del 24.1.2023 ha fornito le istruzioni per gli adempimenti connessi all'esonero sulla quota IVS previsto dall'art. 1 co. 281 della L. 197/2022.

Si tratta di una riduzione del cd. "cuneo fiscale" nel rapporto di lavoro subordinato **interamente a favore del dipendente** che pertanto vede, a seconda delle casistiche più sotto specificate, **un aumento del netto in busta paga.**

Trattandosi di un esonero contributivo esclusivamente rivolto al lavoratore dipendente non vi è alcuna variazione del costo a carico del datore di lavoro.

Premessa

L'INPS, con circ. 24.1.2023 n. 7, ha fornito le istruzioni finalizzate alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi **all'esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori per l'anno 2023.**

Esonero sulla quota IVS per il 2023

L'art. 1 co. 281 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto, **in via eccezionale**, che per i **periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023**, **l'esonero** sulla quota dei contributi previdenziali IVS **a carico del lavoratore** venga riconosciuto:

- nella **misura del 2% se la retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **sia superiore a 1.923,00 euro ma inferiore o pari all'importo mensile di 2.692,00 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella **misura del 3% se la retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Osserva

L'esonero **viene riconosciuto con i medesimi criteri e modalità previsti per l'esonero di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021** ed è applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Possono essere oggetto di esonero **le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso.**

Osserva

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Retribuzione di riferimento

L'esonero **si applica sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali**, parametrata su base mensile **per tredici mensilità**.

Osserva

La verifica del rispetto della soglia reddituale **deve essere effettuata nel singolo mese di paga**: dunque, in caso di retribuzione mensile superiore a 2.692,00 euro, l'esonero non sarà riconosciuto in relazione a quel determinato mese.

Tredicesima mensilità

L'esonero si applica sia **sulla retribuzione sia sulla tredicesima**.

Possono ricorrere due ipotesi:

- se **la tredicesima viene corrisposta a dicembre 2023**, l'esonero si applica, nel rispetto delle **soglie di reddito di 1.923,00 e di 2.692,00 euro**, sia sulla retribuzione di tale mese, sia sull'importo della tredicesima;
- se la tredicesima **viene corrisposta mensilmente**, l'esonero opera, sempre nel rispetto dei predetti limiti, sulla retribuzione lorda e sui ratei di tredicesima (nella misura del 2% se l'importo dei ratei ecceda 160,00 euro **ma non superi 224,00 euro, e nella misura del 3% se l'importo dei ratei sia inferiore o pari a 160,00 euro**).

La verifica del rispetto delle soglie reddituali **opera in modo distinto per la retribuzione e per la tredicesima**: è quindi possibile che venga applicata una percentuale differente in base all'importo di ciascuna di tali mensilità.

Presentazione di più denunce mensili

Il limite mensile di reddito deve riferirsi al **rapporto di lavoro unitariamente considerato e il massimale del singolo mese di competenza** deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile in caso di:

- **variazioni del rapporto di lavoro** senza soluzione di continuità, con presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore;
- **cessione d'azienda** ex art. 2112 c.c. o cessione di contratto, con passaggio dei lavoratori, senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro;
- **più denunce da parte dello stesso datore di lavoro**, nel medesimo mese, in costanza di un unico rapporto di lavoro.

Il calcolo del massimale di retribuzione imponibile **deve essere considerato in modo autonomo** per ogni rapporto di lavoro, con riferimento al medesimo mese, quando il lavoratore:

- **nel corso di un mese**, svolga l'attività in favore di diversi datori di lavoro;
- nel **medesimo mese sia contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro** o distinti datori di lavoro per i quali siano previste distinte e autonome denunce contributive.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'**esonero**, non essendo un incentivo all'assunzione:

- **non è soggetto all'applicazione dei principi generali** in materia di incentivi all'occupazione;
- **non è subordinato al possesso del DURC** da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296.

Cumulabilità con altri esoneri

L'esonero è **cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente**, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, **compreso l'esonero previsto dall'art. 1 co. 137 della L. 234/2021 per le lavoratrici madri dipendenti** del settore privato.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

